cion 1180

N. 10/2014 C.P.

TRIBUNALE DI SAVONA

Il Tribunale di Savona riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. ssa Caterina Baisi Dott. ssa Cristina Tabacchi Dott. Stefano Poggio

Giudice

ha pronunciato il seguente

Giudice rel.

Presidente

DECRETO

(art. 161 comma 6 L.F. come aggiunto dall'art. 33 d.l. 22.6.2012 n° 83, convertito con modifiche dalla l. 7.8.2012 n° 134).

Letto il ricorso per concordato preventivo depositato dalla società GIS GRUPPO IMPRESE SAVONESI SPA (C.F. 01145260095) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante geom. Silvio Accinelli, con sede legale in Savona (SV), Via Verdi 43, rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Bellardi del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino Corso Stati Uniti 62, per mandato in atti;

ritenuta la sussistenza dei requisiti per l'accesso al concordato preventivo in quanto trattasi di impresa commerciale che versa in stato di crisi come evidenziato dall'ammontare delle passività indicate nei bilanci depositati; inoltre dalla documentazione in atti risultano superate le soglie di fallibilità di cui all'art. 1 comma 2 L.Fall.

considerato che la ricorrente si è avvalsa della facoltà di cui al 6° comma dell'art. 161 della legge fallimentare, come aggiunto dall'art. 33 del d.l. 22.6.2012 n° 83, convertito in legge con modifiche dalla L. 7.8.2012 n° 134, di depositare successivamente, entro un termine fissato dal Giudice, la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2° e 3° del medesimo art. 161 L. Fall.;

rilevato che, ai sensi del comma 6° della norma in esame il termine per l'integrazione del ricorso deve essere compreso tra i 60 ed i 120 giorni;



ritenuto che la complessità del piano concordatario così come illustrata dalla ricorrente richiede necessariamente la concessione del termine massimo previsto dalla legge;

ritenuto opportuno procedere all'immediata nomina di un commissario giudiziale (cfr. l'art. 161, comma 6 DPR 267/42, coma modificato dal n. 4) della lett. b) del co. 1 dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come sostituito dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.)

PQM

FISSA

termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di deposito del ricorso in Cancelleria, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161 L. F.;

ORDINA

alla ricorrente di depositare, ogni 30 giorni a decorrere dalla data di deposito del ricorso, e fino all'eventuale ammissione alla procedura di concordato, relazione dettagliata sulla gestione anche finanziaria dell'impresa. Copia della relazione dovrà altresì essere inviata al commissario giudiziale di seguito indicato.

NOMINA COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il dott. BRUNO CENATI con studio in Milano Viale Margherita 35 (info@studiocenati.it), con ampia facoltà di accedere alla contabilità aziendale della società richiedente.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Savona, 29.7.2014

Il Giudice Delegato Dott. Stefano Poggio

IL PRESIDENTE

Oott_ssa Caterina Baisi

IL CANCELLIERE